


Pubblicato il 07/09/2021

N. 09555/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 07779/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7779 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Vincenzo Del Prete, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso,  
Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non  
costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Raffaele Nicola Marando non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Della nota prot. n. 6558 del 01.06.2021 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato l'elenco degli esiti della valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno superato la prova scritta del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “A050”- Scienze naturali, chimiche e biologiche, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
2. Della nota prot. n. 6515 del 26.05.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A050”, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 48 per i cinque quesiti a risposta aperta e 4,4 per i quesiti in lingua inglese, per un totale di 52,4;
8. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente nella parte in cui, in violazione del principio di collegialità, non è stato sottoscritto dai componenti della Commissione;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti,

con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

10. Del giudizio sintetico comminato al ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

12. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria di merito del concorso in oggetto per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Del Prete Vincenzo il 2/8/2021:  
PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del D.D.G. prot. n. 7410 del 18.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso “A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche” per la Regione Piemonte, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 7779/2021:

1. Della nota prot. n. 6558 del 01.06.2021 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato l'elenco degli esiti della valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno superato la prova scritta del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “A050”- Scienze naturali, chimiche e biologiche, nella parte in

cui non è inserito il ricorrente;

2. Della nota prot. n. 6515 del 26.05.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A050”, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 48 per i cinque quesiti a risposta aperta e 4,4 per i quesiti in lingua inglese, per un totale di 52,4;
8. Della griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente nella parte in cui, in violazione del principio di collegialità, non è stato sottoscritto dai componenti della Commissione;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. Del giudizio sintetico comminato al ricorrente in riferimento alla prova

sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

12. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria di merito del concorso in oggetto per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4438/2021 in cui è stato statuito che *“quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;*

*-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l’intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;*

che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la

notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica al 22 febbraio 2022.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**